

PATTO DI INTEGRITA' PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
adottato con deliberazione di Giunta n° 119 del 21.07.2014, in attuazione dell'art. 1 comma 17
della Legge 190/2012

Premessa

- 1) Il presente documento, adottato con deliberazione di Giunta n° 119 del 21.07.2014 in attuazione dell'art. 1 comma 17 della Legge n° 190/2012, deve essere debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente partecipante alle procedure di gara indette dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo.
- 2) La mancata sottoscrizione del presente documento, per accettazione totale di quanto in esso contenuto, comporterà l'automatica esclusione da qualsiasi procedura di gara.
- 3) Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di qualsiasi procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto stesso.
- 3) Nell'ambito del presente documento la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo verrà denominata brevemente "Camera" mentre i concorrenti/operatori economici verranno denominati "Operatore".

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di Integrità degli appalti, da considerarsi allegato alla documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dalla Camera, regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Camera stessa.
- 2) Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Camera e gli operatori economici individuati nel comma 1), di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3) Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Camera.
- 4) L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dalla Camera.
- 5) Una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Camera

- 1) Con l'accettazione del presente documento l'Operatore:

- 1.1) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto,
- 1.2) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Camera,
- 1.3) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto,
- 1.4) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli art.li 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli art.li 2 e seguenti della Legge n° 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa,
- 1.5) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza,
- 1.6) si impegna a segnalare alla Camera qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto,
- 1.7) si impegna a segnalare alla Camera qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti della Camera stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto,
- 1.8) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.6 ed 1.7 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla polizia Giudiziaria,
- 1.9) si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.),
- 1.10) si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza del beneficio,
- 1.11) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n° 62) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Camera,
- 1.12) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente della Camera, al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altre utilità il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda, la soglia del modico valore, provvede a rifiutarlo e ad informare dell'offerta in forma scritta il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione,
- 1.13) si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto:
 - a) ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi ed all'immagine della Camera, dei dipendenti e degli amministratori della stessa,

b) a relazionarsi con i dipendenti della Camera con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi,
1.14) si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Camera per tutti i subaffidamenti, anche per quelli relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiale a discarice,
- b) fornitura e/o trasporto terra,
- c) fornitura e/o trasporto calcestruzzo,
- d) fornitura e/o trasporto di bitume,
- e) smaltimento rifiuti,
- f) noli a caldo e a freddo di macchinari,
- g) forniture di ferro lavorato,
- h) servizi di guardiania nei cantieri;

2) Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore con i propri subcontraenti.

Art. 3 Obblighi della Camera

1) La Camera si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del DPR 16.04.2013 n°62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione della norma stessa.

Art. 4 Violazione del Patto di Integrità

1) La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica nel corso del quale venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore.

2) Nel caso di violazione da parte dell'Operatore, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e l'incameramento dell'aggiudicazione definitiva. La Camera può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.

121, comma 2, del D.Lgs. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

c) segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.

3) La Camera terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 38, comma 1 lettera f), del D.Lgs. 163/06.

Art. 5 Efficacia del Patto di Integrità

1) Il presente Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.